

Rinuncia alla servitù – Cass. n. 2316/2021

Servitù' - prediali - estinzione - Rinuncia alla servitù - Forma scritta - Necessità.

L'estinzione del diritto di servitù per rinuncia del titolare deve risultare da atto scritto, ex art. 1350 c.c., e non può essere desunta indirettamente da fatti concludenti.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2316 del 02/02/2021 (Rv. 660257 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod_Civ_art_1350](#), [Cod_Civ_art_1073](#)